

REGOLAMENTO (CEE) N. 3647/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

che fissa per taluni ortofrutticoli i prezzi di base e d'acquisto applicabili in Portogallo dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, stabilisce, in particolare all'articolo 16, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli; che dette norme sono applicabili in Portogallo a decorrere dall'inizio della seconda tappa del periodo di transizione, ferme restando le regole di ravvicinamento dei prezzi previste dall'articolo

285 dell'atto di adesione; che, a norma di detto articolo 285, paragrafo 1, lettera a), i prezzi applicabili in Portogallo dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991 devono essere mantenuti allo stesso livello dei prezzi fissati alla fine della prima tappa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto degli ortofrutticoli, applicabili in Portogallo dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991, nonché i periodi durante i quali tali prezzi sono applicabili e le qualità tipo cui si riferiscono sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.